



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 - 00186 ROMA tel. 06/64760274 - telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa N. 155

Roma, 13 settembre 2012

“Revisione della Geografia Giudiziaria”!!! Come volevasi dimostrare alla fine tutti i nodi vengono al pettine!!!



La FLP ha richiesto più volte un incontro
urgentissimo ed ormai improcrastinabile per dirimere
la questione della mobilità degli interPELLI e delle
indennità x sede disagiata propedeutica all’assetamento
della nuova composizione degli Uffici Giudiziari!!!

Alleghiamo alla presente il Decreto definitivo sull’assetto della
nuova geografia giudiziaria firmato dal Presidente della
Repubblica Napolitano e pubblicato in G.U. . Pertanto al
momento unica strada percorribile per la modifica contro gli
effetti del provvedimento può essere il ricorso alla Corte
Costituzionale, alla Corte dei Conti relativamente allo
sperpero dei tanti milioni di euro spesi per la costruzione di
diverse nuove cittadelle della giustizia in Italia ed ora non
utilizzabili e ancor più grave irricevibili, od infine alla
Corte di Giustizia Europea per la violazione dei diritti di
prossimità.



Ogni impugnazione o iniziativa potrà essere valutata dopo la divulgazione di tutti i dettagli e cioè solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo, avvenuta (12/09/2012).

La FLP sin da luglio c.a. ha ripetutamente chiesto un incontro al Ministro Severino per scandagliare ed esaminare tutte le criticità che questa legge aggiunge alle tante tematiche che affliggono il “pianeta giustizia” senza ancora oggi avere avuto delle risposte concrete per una soluzione immediata per il buon funzionamento della macchina della giustizia e per affermare oltre ai doveri i diritti di chi ci lavora e dell’utenza TUTTA!!!

Giungono già copiose precisazioni e suggerimenti di come affrontare la tematica, ma di casi eclatanti ne abbiamo ricevuti tanti, un esempio per tutti la situazione particolare in cui si sono venute a trovare le regioni Piemonte, Liguria, Campania, Calabria, Sicilia e Umbria, questa ultima poi risolta in extremis.

Se ognuno di noi guarda nella propria regione o meglio nel proprio Distretto si accorgerà delle incongruenze di fatto apportate dalla nuova strutturazione degli uffici giudiziari. Quindi non si è tenuto nella giusta considerazione oltre i criteri diversi, come l'incidenza della criminalità organizzata sul territorio interessato, le dimensioni del bacino di utenza, neanche i problemi logistici legati alla conformazione del territorio.

Nulla abbiamo saputo del mantenimento per non più di cinque anni dei Tribunali sub provinciali soppressi come "presidi di legalità dei Tribunali accorpanti". Cinque anni di vita anche per le sole sezioni distaccate relative ai bacini territoriali molto ampi o disagiati, oppure di peso per il grande carico di lavoro sopportato.

Inoltre, si ricorda che la FLP aveva chiesto una moratoria sulla nuova geografia giudiziaria che il legislatore ha accolto solamente per la città di Chieti e L'Aquila (anni tre) per i notori eventi sismici che hanno interessato le due città. Infine la domanda nasce spontanea: “Chi svolgerà l'attività giudiziaria nell'ufficio accorpato se i lavoratori dell'ufficio soppresso non avranno la possibilità di essere da subito inglobati nella nuova realtà giudiziaria accorpante per mancanza di spazi ecc... ?”

“ Chi, come e quando verranno evase le pratiche in essere nell'ufficio accorpato?”

Per tutti questi motivi ed altri la FLP ha chiesto l'apertura di un tavolo di trattativa per discutere ed avere reali indicazioni sulla collocazione del personale amministrativo che investe mobilità, interPELLI e indennità per sedi disagiate.

Tutto ciò ad un'analisi più attenta a parere della FLP non porterà agli auspicati risparmi indicati dall'amministrazione, dal Ministro e dalla Politica, ma creerà solamente ulteriori problemi alla gestione della “ complessa macchina giudiziaria”.

Meditate gente!!! Meditate!!!

Come sempre vi terremo costantemente informati e aspettiamo ulteriori suggerimenti, indicazioni e/o osservazioni.

Aiutaci ad Aiutarti!!! Vieni in FLP.

testo in vigore dal: 13-9-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo :

Art. 1

Riduzione degli uffici giudiziari ordinari

1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.):

"Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requiranti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di accorpate piu' uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requiranti in piu' tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una piu'

agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facolta' di mantenere o istituire con

decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato."

Chiudi	Elenco G.U.	Sommaro G.U.
------------------------	-----------------------------	------------------------------

testo in vigore dal: 13-9-2012. <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/2012/09/12/01300001/01/01/01>

Art. 2

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni di coordinamento

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;
- b) le tabelle B e C sono soppresse;
- c) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati.

2. Il tribunale di Giugliano in Campania e' rinominato in «tribunale di Napoli nord».

Note all'art. 2:

Le tabelle B e C del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 recante: "Ordinamento giudiziario.", pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28, soppresse dal presente decreto, recavano:

«Tabella B

Circoscrizione territoriale delle Preture, distinta per Corti di Appello e per Tribunali».

«Tabella C

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di Pretura, distinta per Corti di Appello, Tribunali e Preture».

Gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies del citato regio decreto n. 12 del 1941, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art.48-bis. Sezioni distaccate del tribunale ordinario.».

«Art.48-ter. Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate.».

«Art.48-quater. Affari trattati nelle sezioni distaccate.».

«Art.48-quinquies. Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate.».

«Art.48-sexies. Magistrati assegnati alle sezioni distaccate.».

testo in vigore dal: 13-9-2012

Art. 3

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Note all'art. 3:

- La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'." e' pubblicata nella Gazz. Uff: 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

Chiudi	Elenco G.U.	Sommario G.U.
--------	-------------	---------------

testo in vigore dal: 13-9-2012

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e disposizioni di coordinamento

1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.

2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonche' per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della predetta legge.

Note all'art. 4:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 recante: "Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di Corti di assise." e' pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 10 settembre 1951, n. 207.

- Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 6-bis e 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise):

"Art. 2-bis. Costituzione in sezioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo piu' sezioni delle Corti d'assise e nel medesimo distretto piu' sezioni delle Corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni non piu' necessarie."

"Art. 6-bis. Variazioni al numero dei giudici popolari.

Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23."

"Art. 23. Procedimento per la formazione delle liste

generali dei giudici popolari.

Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari, prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste degli uomini e quelle delle donne.

Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti comma, allorché una delle due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista già formata.".

Chiudi	Elenco G.U.	Sommario G.U.
--------	-------------	---------------

testo in vigore dal: 13-9-2012

Art. 5

Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi

1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate sopresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate sopresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, della predetta legge.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.

5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo.

6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

7. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito

ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura):

"Art. 2. Inamovibilita' della sede.

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilita' previsti dagli artt. 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, numero 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita'. Il parere del Consiglio superiore e' vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti.

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire."

Si riporta il testo dell'articolo 194 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

"Art. 194. Tramutamenti successivi.

Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia."

- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei

magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura):

"Art. 13. Indennita' di missione.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalita' di cui all'articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche' abbiano manifestato il consenso o la disponibilita' fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 , in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno.

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , nonche' il rimborso spese di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 , ed all'art. 11 della L. 26 luglio 1978, n. 417."

- La legge 18 dicembre 1973, n. 836 recante: "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali." e' pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333.

- La legge 26 luglio 1978, n. 417 recante: "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali." e' pubblicata nella Gazz. Uff. 7 agosto 1978, n. 219.

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali):

"Art. 1. Trasferimento d'ufficio.

1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che

abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a centocinquanta unita'. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorit  in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.".

"Art. 5. Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio.

1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimita'. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.".

Chiudi	Elenco G.U.	Sommario G.U.
--------	-------------	---------------

testo in vigore dal: 13-9-2012

Art. 6

Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.

2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:

- a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
- b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta;
- c) funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio.

3. Successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.

4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.

Note all'art. 6:

- Per il testo dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 e dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 si vedano le note all'articolo 5.

Chiudi	Elenco G.U.	Sommaro G.U.
------------------------	-----------------------------	------------------------------

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0177) (GU n. 213 del 12-9-2012 - Suppl. Ordinario n.185)

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2012

testo in vigore dal: 13-9-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo :

Art. 1

Riduzione degli uffici giudiziari ordinari

1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della "funzione" legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.):

"Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di accorpate piu' uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in piu' tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una piu' agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di

pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.".

testo in vigore dal: 13-9-2012

Art. 7

Personale di polizia giudiziaria

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi e' di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

Chiudi	Elenco G.U.	Sommarìo G.U.
------------------------	-----------------------------	-------------------------------

testo in vigore dal: 13-9-2012

Art. 8

Edilizia giudiziaria

1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia puo' disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

2. Il provvedimento e' adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso e' ubicato.

4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari):

"Art. 2. Le spese indicate nell'art. 1, sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sara' corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.

I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

I contributi suindicati potranno essere aumentati, con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, nel caso di costruzione, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.

I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, allo scadere di ogni triennio.".

- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1981):

"Art. 19. Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici pubblici, nonché di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale.

I mutui suddetti possono essere altresì contratti per fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da destinare all'attività del giudice conciliatore.

Gli enti locali possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, gli enti locali devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale o del segretario provinciale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.

Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma.

Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente

testo in vigore dal: 13-9-2012

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.

2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

Note all'art. 9:

- Per i riferimenti al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 si vedano le note all'articolo 2.

testo in vigore dal: 13-9-2012

Art. 10

Clausola di invarianza

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Chiudi	Elenco G.U.	Sommaro G.U.
------------------------	-----------------------------	------------------------------

testo in vigore dal: 13-9-2012

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

testo in vigore dal: 13-9-2012

Tabella A (articolo 1, comma 1)

Distretto	Circondario	Ufficio	Localita'
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	FABRIANO
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	JESI
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	OSIMO
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	SENIGALLIA
ANCONA	ASCOLI PICENO	SEZ.T.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ANCONA	CAMERINO	T.	CAMERINO
ANCONA	CAMERINO	P.R.	CAMERINO
ANCONA	FERMO	SEZ.T.	SANT'ELPIDIO A MARE
ANCONA	MACERATA	SEZ.T.	CIVITANOVA MARCHE
ANCONA	PESARO	SEZ.T.	FANO
ANCONA	URBINO	T.	URBINO
ANCONA	URBINO	P.R.	URBINO
BARI	BARI	SEZ.T.	ACQUAVIVA DELLE FONTI
BARI	BARI	SEZ.T.	ALTAMURA
BARI	BARI	SEZ.T.	BITONTO
BARI	BARI	SEZ.T.	MODUGNO
BARI	BARI	SEZ.T.	MONOPOLI
BARI	BARI	SEZ.T.	PUTIGNANO
BARI	BARI	SEZ.T.	RUTIGLIANO
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	CERIGNOLA
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	MANFREDONIA
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	SAN SEVERO
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	TRINITAPOLI
BARI	LUCERA	T.	LUCERA
BARI	LUCERA	SEZ.T.	APRICENA
BARI	LUCERA	SEZ.T.	RODI GARGANICO
BARI	LUCERA	P.R.	LUCERA
BARI	TRANI	SEZ.T.	ANDRIA
BARI	TRANI	SEZ.T.	BARLETTA
BARI	TRANI	SEZ.T.	CANOSA DI PUGLIA
BARI	TRANI	SEZ.T.	MOLFETTA
BARI	TRANI	SEZ.T.	RUVO DI PUGLIA
BOLOGNA	BOLOGNA	SEZ.T.	IMOLA
BOLOGNA	BOLOGNA	SEZ.T.	PORRETTA TERME
BOLOGNA	FORLI'	SEZ.T.	CESENA
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	CARPI
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	PAVULLO NEL FRIGNANO
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	SASSUOLO
BOLOGNA	PARMA	SEZ.T.	FIDENZA
BOLOGNA	RAVENNA	SEZ.T.	FAENZA

BOLOGNA	RAVENNA	SEZ.T.	LUGO
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	SEZ.T.	GUASTALLA
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	BRESSANONE
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	BRUNICO
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	MERANO
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	SILANDRO
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	CLUSONE
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	GRUMELLO DEL MONTE
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	TREVIGLIO
BRESCIA	BRESCIA	SEZ.T.	BRENO
BRESCIA	BRESCIA	SEZ.T.	SALO'
BRESCIA	CREMA	T.	CREMA
BRESCIA	CREMA	P.R.	CREMA
BRESCIA	MANTOVA	SEZ.T.	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	CARBONIA
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	IGLESIAS
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	SANLURI
CAGLIARI	ORISTANO	SEZ.T.	MACOMER
CAGLIARI	ORISTANO	SEZ.T.	SORGONO
CALTANISSETTA	NICOSIA	T.	NICOSIA
CALTANISSETTA	NICOSIA	P.R.	NICOSIA
CAMPOBASSO	LARINO	SEZ.T.	TERMOLI
CATANIA	CALTAGIRONE	SEZ.T.	GRAMMICHELE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	ACIREALE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	ADRANO
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	BELPASSO
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	BRONTE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	GIARRE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	MASCALUCIA
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	PATERNO'
CATANIA	MODICA	T.	MODICA
CATANIA	MODICA	P.R.	MODICA
CATANIA	RAGUSA	SEZ.T.	VITTORIA
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	AUGUSTA
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	AVOLA
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	LENTINI
CATANZARO	CATANZARO	SEZ.T.	CHIARAVALLE CENTRALE
CATANZARO	COSENZA	SEZ.T.	ACRI
CATANZARO	COSENZA	SEZ.T.	SAN MARCO ARGENTANO
CATANZARO	CROTONE	SEZ.T.	STRONGOLI
CATANZARO	PAOLA	SEZ.T.	SCALEA
CATANZARO	ROSSANO	T.	ROSSANO
CATANZARO	ROSSANO	P.R.	ROSSANO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SEZ.T.	TROPEA
FIRENZE	AREZZO	SEZ.T.	MONTEVARCHI
FIRENZE	AREZZO	SEZ.T.	SANSEPOLCRO
FIRENZE	FIRENZE	SEZ.T.	EMPOLI
FIRENZE	FIRENZE	SEZ.T.	PONTASSIEVE
FIRENZE	GROSSETO	SEZ.T.	ORBETELLO
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	CECINA
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	PIOMBINO
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	PORTOFERRAIO
FIRENZE	LUCCA	SEZ.T.	VIAREGGIO
FIRENZE	MONTEPULCIANO	T.	MONTEPULCIANO
FIRENZE	MONTEPULCIANO	P.R.	MONTEPULCIANO
FIRENZE	PISA	SEZ.T.	PONTEDERA
FIRENZE	PISTOIA	SEZ.T.	MONSUMMANO TERME
FIRENZE	PISTOIA	SEZ.T.	PESCIA
FIRENZE	SIENA	SEZ.T.	POGGIBONSI

GENOVA	CHIAVARI	T.	CHIAVARI
GENOVA	CHIAVARI	P.R.	CHIAVARI
GENOVA	LA SPEZIA	SEZ.T.	SARZANA
GENOVA	MASSA	SEZ.T.	CARRARA
GENOVA	MASSA	SEZ.T.	PONTREMOLI
GENOVA	SANREMO	T.	SANREMO
GENOVA	SANREMO	SEZ.T.	VENTIMIGLIA
GENOVA	SANREMO	P.R.	SANREMO
GENOVA	SAVONA	SEZ.T.	ALBENGA
L'AQUILA	AVEZZANO	T.	AVEZZANO
L'AQUILA	AVEZZANO	P.R.	AVEZZANO
L'AQUILA	CHIETI	SEZ.T.	ORTONA
L'AQUILA	LANCIANO	T.	LANCIANO
L'AQUILA	LANCIANO	SEZ.T.	ATESSA
L'AQUILA	LANCIANO	P.R.	LANCIANO
L'AQUILA	PESCARA	SEZ.T.	PENNE
			SAN VALENTINO
			IN ABRUZZO
L'AQUILA	PESCARA	SEZ.T.	CITERIORE
L'AQUILA	SULMONA	T.	SULMONA
L'AQUILA	SULMONA	P.R.	SULMONA
L'AQUILA	TERAMO	SEZ.T.	ATRI
L'AQUILA	TERAMO	SEZ.T.	GIULIANOVA
L'AQUILA	VASTO	T.	VASTO
L'AQUILA	VASTO	P.R.	VASTO
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	FASANO
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	FRANCAVILLA
			FONTANA
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	MESAGNE
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	OSTUNI
LECCE	LECCE	SEZ.T.	CAMPI
			SALENTINA
LECCE	LECCE	SEZ.T.	CASARANO
LECCE	LECCE	SEZ.T.	GALATINA
LECCE	LECCE	SEZ.T.	GALLIPOLI
LECCE	LECCE	SEZ.T.	MAGLIE
LECCE	LECCE	SEZ.T.	NARDO'
LECCE	LECCE	SEZ.T.	TRICASE
MESSINA	BARCELLONA POZZO	SEZ.T.	LIPARI
	DI GOTTO		
MESSINA	BARCELLONA POZZO	SEZ.T.	MILAZZO
	DI GOTTO		
MESSINA	MESSINA	SEZ.T.	TAORMINA
MESSINA	MISTRETTA	T.	MISTRETTA
MESSINA	MISTRETTA	P.R.	MISTRETTA
MESSINA	PATTI	SEZ.T.	SANT'AGATA DI
			MILITELLO
MILANO	BUSTO ARSIZIO	SEZ.T.	GALLARATE
MILANO	BUSTO ARSIZIO	SEZ.T.	SARONNO
MILANO	COMO	SEZ.T.	CANTU'
MILANO	COMO	SEZ.T.	ERBA
MILANO	COMO	SEZ.T.	MENAGGIO
MILANO	MILANO	SEZ.T.	CASSANO D'ADDA
MILANO	MILANO	SEZ.T.	LEGNANO
MILANO	MILANO	SEZ.T.	RHO
MILANO	MONZA	SEZ.T.	DESIO
MILANO	SONDRIO	SEZ.T.	MORBEGNO
MILANO	VARESE	SEZ.T.	LUINO
MILANO	VIGEVANO	T.	VIGEVANO
MILANO	VIGEVANO	SEZ.T.	ABBIATEGRASSO
MILANO	VIGEVANO	P.R.	VIGEVANO
MILANO	VOGHERA	T.	VOGHERA
MILANO	VOGHERA	P.R.	VOGHERA
NAPOLI	ARIANO IRPINO	T.	ARIANO IRPINO

NAPOLI	ARIANO IRPINO	P.R.	ARIANO IRPINO
NAPOLI	AVELLINO	SEZ.T.	CERVINARA
NAPOLI	BENEVENTO	SEZ.T.	AIROLA
NAPOLI	BENEVENTO	SEZ.T.	GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	AFRAGOLA
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	CAPRI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	CASORIA
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	FRATTAMAGGIORE
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	ISCHIA
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	MARANO DI NAPOLI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	PORTICI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	POZZUOLI
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	AVERSA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	CARINOLA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	CASERTA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	MARCIANISE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	PIEDIMONTE MATESE
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	T.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	P.R.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	CASTELLAMMARE DI STABIA
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	GRAGNANO
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	SORRENTO
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	TORRE DEL GRECO
PALERMO	AGRIGENTO	SEZ.T.	CANICATTI '
PALERMO	AGRIGENTO	SEZ.T.	LICATA
PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	CASTELVETRANO
PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	MAZARA DEL VALLO
PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	PARTANNA
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	BAGHERIA
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	CARINI
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	MONREALE
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	PARTINICO
PALERMO	TERMINI IMERESE	SEZ.T.	CEFALU'
PALERMO	TERMINI IMERESE	SEZ.T.	CORLEONE
PALERMO	TRAPANI	SEZ.T.	ALCAMO
PERUGIA	ORVIETO	T.	ORVIETO
PERUGIA	ORVIETO	P.R.	ORVIETO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	ASSISI
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	CITTA' DI CASTELLO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	FOLIGNO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	GUBBIO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	TODI
POTENZA	MATERA	SEZ.T.	PISTICCI
POTENZA	MELFI	T.	MELFI
POTENZA	MELFI	P.R.	MELFI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	SEZ.T.	SIDERNO
REGGIO CALABRIA	PALMI	SEZ.T.	CINQUEFRONDI
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	SEZ.T.	MELITO DI PORTO SALVO
ROMA	CASSINO	SEZ.T.	SORA
ROMA	CIVITAVECCHIA	SEZ.T.	BRACCIANO

ROMA	FROSINONE	SEZ.T.	ALATRI
ROMA	FROSINONE	SEZ.T.	ANAGNI
ROMA	LATINA	SEZ.T.	GAETA
ROMA	LATINA	SEZ.T.	TERRACINA
ROMA	RIETI	SEZ.T.	POGGIO MIRTETO
ROMA	ROMA	SEZ.T.	OSTIA
ROMA	TIVOLI	SEZ.T.	CASTELNUOVO DI PORTO
ROMA	TIVOLI	SEZ.T.	PALESTRINA
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	ALBANO LAZIALE
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	ANZIO
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	FRASCATI
ROMA	VITERBO	SEZ.T.	CIVITACASTEL- LANA
ROMA	VITERBO	SEZ.T.	MONTEFIASCONE
SALERNO	SALA CONSILINA	T.	SALA CONSILINA
SALERNO	SALA CONSILINA	SEZ.T.	SAPRI
SALERNO	SALA CONSILINA	P.R.	SALA CONSILINA
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	AMALFI
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	CAVA DE'TIRRENI
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	EBOLI
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	MERCATO SAN SEVERINO
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	MONTECORVINO ROVELLA
SASSARI	SASSARI	SEZ.T.	ALGHERO
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	SEZ.T.	LA MADDALENA
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	SEZ.T.	OLBIA
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	GINOSA
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	GROTTAGLIE
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	MANDURIA
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	MARTINA FRANCA
TORINO	ACQUI TERME	T.	ACQUI TERME
TORINO	ACQUI TERME	P.R.	ACQUI TERME
TORINO	ALBA	T.	ALBA
TORINO	ALBA	SEZ.T.	BRA
TORINO	ALBA	P.R.	ALBA
TORINO	ALESSANDRIA	SEZ.T.	NOVI LIGURE
TORINO	CASALE MONFERRATO	T.	CASALE MONFERRATO
TORINO	CASALE MONFERRATO	P.R.	CASALE MONFERRATO
TORINO	MONDOVI'	T.	MONDOVI'
TORINO	MONDOVI'	P.R.	MONDOVI'
TORINO	NOVARA	SEZ.T.	BORGOMANERO
TORINO	PINEROLO	T.	PINEROLO
TORINO	PINEROLO	P.R.	PINEROLO
TORINO	SALUZZO	T.	SALUZZO
TORINO	SALUZZO	P.R.	SALUZZO
TORINO	TORINO	SEZ.T.	CHIVASSO
TORINO	TORINO	SEZ.T.	CIRIE'
TORINO	TORINO	SEZ.T.	MONCALIERI
TORINO	TORINO	SEZ.T.	SUSA
TORINO	TORTONA	T.	TORTONA
TORINO	TORTONA	P.R.	TORTONA
TORINO	VERBANIA	SEZ.T.	DOMODOSSOLA
TORINO	VERCELLI	SEZ.T.	VARALLO
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	BORGO VALSUGANA
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	CAVALESE
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	CLES
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	TIONE DI TRENTO
TRIESTE	PORDENONE	SEZ.T.	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
TRIESTE	TOLMEZZO	T.	TOLMEZZO

TRIESTE	TOLMEZZO	P.R.	TOLMEZZO
TRIESTE	UDINE	SEZ.T.	CIVIDALE DEL FRIULI
TRIESTE	UDINE	SEZ.T.	PALMANOVA
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	T.	BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	P.R.	BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA	BELLUNO	SEZ.T.	PIEVE DI CADORE
VENEZIA	PADOVA	SEZ.T.	CITTADELLA
VENEZIA	PADOVA	SEZ.T.	ESTE
VENEZIA	ROVIGO	SEZ.T.	ADRIA
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	CASTELFRANCO VENETO
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	CONEGLIANO
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	MONTEBELLUNA
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	CHIOGGIA
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	DOLO
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	PORTOGRUARO
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	SAN DONA' DI PIAVE
VENEZIA	VERONA	SEZ.T.	LEGNAGO
VENEZIA	VERONA	SEZ.T.	SOAVE
VENEZIA	VICENZA	SEZ.T.	SCHIO

Chiudi	Elenco G.U.	Sommario G.U.
--------	-------------	---------------